

Elezioni 2024, Aila denuncia: “Troppi comuni non danno informazioni sul voto a domicilio”

Pubblicato: Mercoledì 8 Maggio 2024



Si avvicina la giornata elettorale per l'elezione del Parlamento Europeo con cinque circoscrizioni (quali Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,) che coinvolgeranno i comuni, nella nostra circoscrizione vi è la Regione Piemonte e le amministrative comunali.

Aila (Associazione italiana lotta abusi) ha notato che molti comuni (anche delle altre Regioni), non hanno inserito nel proprio sito comunale che, le persone con motivi di salute con disabilità grave (che non possono allontanarsi da casa), la possibilità di effettuare il voto presso il proprio domicilio, attestando la problematicità tramite certificazione di un medico ATS. Oltre a questa modalità, il legislatore ha introdotto particolari agevolazioni per consentire agli elettori non deambulanti di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Con la legge 15 gennaio 1991, n. 15, è stato loro consentito, nel caso di impossibilità di accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, o di votare, previa presentazione di apposito certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale, in altra sezione priva di barriere architettoniche e opportunamente arredata (articoli 1 e 2 della legge 15/1991); inoltre, è stato disposto (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 29, comma 1) che i comuni organizzino specifici servizi di trasporto, nella giornata elettorale, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale (altra modalità non considerata da molti comuni). La terza modalità di che viene incontro alle persone con disabilità, è il c.d. “voto assistito”, disciplinato dalla Legge 5 febbraio 2003, n. 1. Il voto assistito

configura l'unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall'elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani, agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e agli elettori diversamente abili impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto, i quali possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Su richiesta dell'interessato, l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita nella sua tessera elettorale mediante l'apposizione di un simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza personale

così da ridurre la conoscibilità dei dati sensibili compresa la descrizione. I certificati, rilasciati solo dagli ufficiali medici designati dalle aziende sanitarie, devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro.

Pertanto, in presenza dell'annotazione sulla tessera elettorale o di un certificato medico, nessun margine di discrezionalità nell'ammissione al voto assistito è consentito al Presidente dell'ufficio elettorale di. Non possono rientrare nella fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità

intellettiva (Consiglio di Stato – V Sezione, 14 maggio 1983, n. 154) se fanno venir meno non tanto l'idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune e viene scelto liberamente dall'interessato

Orlando Mastrillo

orlando.mastrillo@varesenews.it